

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2669

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRADARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1991

Indennità di presenza dei consiglieri dei comuni  
capoluogo di provincia

ONOREVOLI SENATORI. - La tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, prevede, per i sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250 mila abitanti, un'indennità di carica pari a quella prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

L'articolo 5 della citata legge modula, percentualmente su quella del sindaco, l'indennità di carica degli assessori.

Attesa la gravosità dell'impegno e al fine di dare più significativo riconoscimento al ruolo svolto, con il presente disegno di

legge si vuole estendere anche ai consiglieri comunali, per quanto attiene l'indennità di presenza, i criteri adottati per sindaco ed assessori, ovviando ad una palese ed ingiustificata disparità.

Lasciando la tabella A riservata all'individuazione dell'indennità di carica per i sindaci, appare opportuno con l'articolo 1 del disegno di legge integrare l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

L'articolo 2 del disegno di legge fissa la decorrenza delle nuove indennità, ed è conforme all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«4) comuni con oltre 500 mila abitanti e comuni capoluogo di regione con oltre 250 mila abitanti, lire 70.000».

### Art. 2.

1. All'onere finanziario provvedono gli enti interessati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.